




presso lo studio dell'avvocato  
che la rappresenta e assiste  
unitamente all'avvocato giusta  
delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 656/2012 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, depositata il 06/08/2012 R.G.N. 604/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO  
BALESTRIFRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



### SVOGLIAMENTO DEL PROCESSO

In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 6.8.12, riteneva illegittima la sospensione dal lavoro di [redacted] ilco, disposta dalla datrice di lavoro s.p.a. per il mese di giugno 2010 allorquando la lavoratrice, già in maternità e rientrata nel suo ufficio di Milano al termine dell'astensione obbligatoria (febbraio 2010), si vide opporre, nel giugno 2010, che l'ufficio di Milano era chiuso per riorganizzazione e riallocamento in Livorno, sede nella quale la [redacted] non intese recarsi. Confermava dunque la condanna della società al pagamento della somma di €. 3.606,87 a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2010, disposta dal Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la [redacted] con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56, co.1, d.lgs. n. 151\01.

Lamenta che la corte di merito pose erroneamente tale norma a fondamento della sua decisione, laddove nella specie doveva essere applicato l'art. 54, co.4 del medesimo d.lgs n. 151\01, che consente al datore di lavoro di sospendere la lavoratrice in caso di *sospensione dell'attività dell'azienda o del reparto presso cui è addetta*, come nella specie, in cui non vi era a disposizione altra collocazione ed ubicazione lavorativa; ciò anche ex art. 41 Cost.

2.- Con secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54, comma 4, citato, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).

Lamenta la non applicabilità dell'art. 56, co.1, d.lgs n. 151\01 (secondo cui la lavoratrice ha diritto, alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata

17/18



all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo Comune) in quanto tale unità produttiva non esisteva più (od era comunque pacificamente sospesa), essendo stata trasferita a Livorno. Lamenta che la sentenza impugnata ricavò erroneamente da tale circostanza che l'attività lavorativa non era stata sospesa.

3.- Con terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1460 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia.

Lamenta che l'aver la Fusco offerto la sua prestazione unicamente a Milano non poteva integrare valida offerta di adempimento della sua obbligazione.

4.- I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Non v'è infatti dubbio che, ex art. 56 in parola, la lavoratrice in maternità abbia diritto, al ritorno dal periodo di astensione obbligatoria, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo Comune, e tuttavia, laddove ciò sia oggettivamente impossibile, per ragioni effettive e non pretestuose, così come chiaramente accertato dalla sentenza impugnata, non può imporsi all'imprenditore di mantenere in servizio una lavoratrice presso una sede che obiettivamente e pacificamente non esiste più, e dunque senza che possa eseguire alcun lavoro, corrispondendogli la retribuzione (nella specie sino al compimento di un anno di età del bambino), retribuzione, com'è noto, che costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa e che in via di principio non spetta in caso di mancanza di quest'ultima (cfr., ex *aliis*, Cass. n. 17353\12, Cass. n. 2734\08, Cass. n. 7843\03).

Né rilevano qui i principi contenuti nel d.lgs. n. 151 del 2001 in materia di licenziamento delle lavoratrici madri (possibile solo in caso di cessazione dell'intera attività azienda, su cui cfr. Cass. n. 22720\17), non versandosi nella specie in ipotesi di licenziamento ma solo di collocazione in azienda alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria.

Da quanto sopra affermato consegue l'assorbimento del terzo motivo.



Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa direttamente nel merito da questa Corte, con il rigetto della domanda proposta dalla I

Le alterne vicende della lite consigliano la compensazione integrale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Fulco.

Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2018